

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DIMITA & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dagli
Avv.ti Martielli Vito A. ed Agostino De Zordo, elettivamente
domiciliata nello studio del secondo, in Roma, Viale U. Tupini, 133;
- ricorrente -

contro

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 86 c.p.c. e decreto
sindacale n. 37 del 22.05.2008, dall'Avv. Gentile Giuseppe,
domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- controricorrente -

AVVERSO la sentenza n. 63/07/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari - Sezione n. 07, in data 25/10/2006, depositata il
28 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
14 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l'Avv. Roberto Bragaglia, giusta delega dell'Avv. De Zordo,
per la ricorrente;

Presente il P.M. dott. LETTIERI Nicola, che ha espresso adesione alla
relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 11248/2008, è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:

"1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 63/07/2006, pronunciata dalla C.T.R. di
Bari, Sezione n. 07, il 25.10.2006 e DEPOSITATA il 28 febbraio 2007. Con tale decisione,
la C.T.R. ha accolto l'appello proposto dal Comune e riconosciuto sussistenti i
presupposti impositivi.

2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell'avviso di accertamento,
relativo alla TARSU dell'anno 2001, censura l'impugnata decisione per violazione e falsa
applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 68 D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5.

3 - L'intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

4 - Il ricorso potrebbe essere definito in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale,
secondo cui il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali,
è stato mantenuto fermo dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che
ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicchè la deliberazione relativa,
ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che
tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente
ne affidi a terzi lo smaltimento. Tale potere poteva essere esercitato anche prima ed
indipendentemente dall'approvazione da parte dello Stato dei nuovi criteri di
assimilabilità, previsti dal D.Lgs. n. 22 cit., art. 18, comma 2, lett. d) risultando

applicabili i criteri di cui alla delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, intervenuta in attuazione della previsione di cui al D.P.R. n. 915 del 1982, art. 5 ma tenuta ferma dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 57 del D.Lgs. cit., in quanto contenente norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti destinate a restare in vigore, anche dopo l'approvazione del D.Lgs. n. 22, sino all'adozione dei criteri ex art. 18 suddetto"(Cass. n. 17932/2004, n. 5257/2004).

5 - Si propone di trattare il ricorso in Camera di Consiglio e di rigettarlo, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Antonino Di Blasi".

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione ed i principi ivi richiamati, è dell'avviso che lo stesso vada rigettato, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro ottocento/0, di cui Euro settecento/00 per onorario ed Euro cento/00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro ottocento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011